



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Di ZEVIO  
Scuola dell'Infanzia – Primaria - Secondaria I°

## IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Art. 7 CCNL 9 febbraio 2018

Premesso che in seguito a regolare convocazione le parti si sono riunite presso la direzione dell'Istituto Comprensivo di Zevio nelle date di seguito indicate per discutere la contrattazione d'istituto:

3 settembre 2019

9 settembre 2019

18 ottobre 2019

11 novembre 2019

Il giorno 25 del mese di novembre dell'anno 2019 nei locali della presidenza presso la scuola primaria di Zevio, viene sottoscritta la seguente ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale di Zevio.

La presente ipotesi di Contratto sarà inviato, per la parte di loro competenza, ai Revisori dei Conti, correlato dalla relazione tecnica del DSGA, per il previsto parere.

L'ipotesi di Contratto viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Uboldi

PARTE SINDACALE

RSU: ins. Mariella Conti – sig.ra Zanini Donatella – ins. Formiga Elena Giorgia

SINDACATI TERRITORIALI DELLA SCUOLA: - FLC/CGIL - CISL SCUOLA- GILDA- SNALS

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'I.C. di Zevio, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula ed hanno validità per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e fino alla stipula del nuovo contratto, fermo restando che i criteri di ripartizione e la parte economica possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti.
4. Si procederà in ogni caso alla stipula di un nuovo Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.

*E.g. Sorcinelli*  
*Novotella*  
*Alcanti*  
*FLC/CGIL*  
*Gilda*  
*SNALS*

## Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora sorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura dell'interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

## Art. 3 – tempi, modalità e procedure di verifica di attuazione del contratto

1. la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

## RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI RELAZIONI SINDACALI

### Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti; al termine di ogni seduta le parti siglano l'intesa raggiunta.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
  - partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
  - contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, purché senza oneri per la scuola.

### Art. 5 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
  - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
  - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
  - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
4. L'informazione per la proposta di formazione delle classi e degli organici avverrà entro il 30 agosto dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento.
5. L'informazione sui criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei avverrà in tempi congrui e precedenti rispetto alla fattiva operatività dei progetti.

6. L'informazione sull'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché sui criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS avverrà entro l'inizio delle attività didattiche.

7. L'informazione per i criteri riguardanti l'assegnazione alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente educativo ed ATA entro l'inizio delle attività didattiche.

### Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
  - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
  - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
  - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
  - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
  - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
  - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
  - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
  - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

### Art. 7 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
  - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
  - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);

*Elisa G. Scrimpa Donatella Zan-*  
*Elisa G. Scrimpa*  
*M. Conti*  
*Elisa G. Scrimpa*  
*Donatella Zan-*

- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

## DIRITTI SINDACALI

### Art. 8 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione, in ogni plesso, un proprio albo sindacale di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'albo va siglato da chi lo affigge.
2. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU tutte le notizie di natura sindacale provenienti dalle OO.SS.

### Art. 9 - Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. Per le assemblee sindacali si conferma il rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL del 29 novembre 2007. In particolare, a livello di istituto, il Dirigente Scolastico osserverà le disposizioni di cui al comma 8 dell'art.8 citato, dove sono previste:
  - diramazione di una circolare interna al personale coinvolto nell'assemblea, con l'obbligo di firma per presa visione e obbligo di dichiarazione scritta individuale di adesione o non adesione all'assemblea, al fine del computo del monte ore pro capite. La mancata espressa dichiarazione individuale di adesione o non adesione sarà comunque considerata non adesione.
  - La comunicazione di indizione di assemblea dovrà essere pubblicata all'albo dell'Istituto nello stesso giorno di presentazione della richiesta e la circolare relativa entro il giorno lavorativo successivo.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS.) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo, in tale richiesta vanno specificati la durata, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, esterni all'Istituzione scolastica.
3. Per le assemblee che si svolgono fuori dall'orario di lezione e durante le attività funzionali all'insegnamento il preavviso è ridotto a 3 giorni.
4. In caso di partecipazione all'assemblea di tutto il personale ATA in servizio nella scuola, verrà assicurata in ogni caso la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino ed eventualmente di un assistente amministrativo per gli adempimenti urgenti in segreteria. In tal caso il Dirigente Scolastico sceglierà il nominativo tramite sorteggio effettuato alla presenza delle RSU, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico, con cambio di turno, detraendo dall'orario di lavoro giornaliero le ore di assemblea effettuate dai singoli collaboratori scolastici nella fascia oraria con minor penalizzazione al servizio (anticipando l'uscita nei giorni non di mensa).
5. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti lo svolgimento degli scrutini e degli esami.

### Art. 10 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a livello di Unità scolastica, le RSU si avvalgono di permessi sindacali nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente. Per l'a.s. 2019/2020 il contingente di permessi spettanti alle RSU è di 53 ore e 7 minuti annue.
2. Il contingente dei permessi delle RSU è da questi gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito.
3. Della fruizione del permesso sindacale va dato preavviso scritto al Dirigente Scolastico.

### Art. 11 - Diritto ai locali e all'utilizzo delle attrezzature

1. Alle RSU è consentito l'uso gratuito del telefono e della posta elettronica per motivi di carattere sindacale.
2. E' previsto l'utilizzo dei locali scolastici per attività sindacale: se le riunioni avvengono al di fuori del normale orario di servizio la richiesta dei locali deve essere presentata al Dirigente scolastico con 5 giorni di anticipo per permettere l'organizzazione del servizio.

## Art. 12 - Diritto allo sciopero

1. Come previsto dalla L. 146/90, dalla L. 93/2000 e dal CCNL vigente, in caso di sciopero del personale il servizio minimo scelto tramite sorteggio effettuato alla presenza delle RSU va garantito esclusivamente qualora lo sciopero coincida con il periodo di esami e scrutini finali, non rientrando l'istituzione scolastica nella casistica specifica prevista dalla normativa vigente per garantire i servizi minimi in periodi diversi da quelli sopra citati.
2. Al fine di garantire l'apertura eventuale delle sedi in occasioni di sciopero, una copia delle chiavi degli ingressi di ciascuna sede dovrà essere sempre depositata presso la segreteria della sede centrale.

## ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

### Art. 13 - Il servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico si deve avvalere di preposti alla sicurezza in ogni plesso e del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione; deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i lavoratori per garantire durante tutte le ore dell'attività della scuola le misure di prevenzione incendi, di gestione delle emergenze e di primo soccorso.
2. I lavoratori designati devono essere in numero sufficiente e possedere capacità, tempo e mezzi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati.
3. Durante l'orario di apertura della scuola deve essere garantita, per ciascuna sede scolastica, la presenza di almeno un addetto alla prevenzione incendi e di un addetto alle misure di primo soccorso.
4. La formazione del personale designato come "figura sensibile" sarà attuata durante l'orario di lavoro.
5. L'assolvere i compiti assegnati non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

### Art. 14 - Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nell'unità scolastica vengono designati nell'ambito delle RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di un rappresentante in quanto l'istituzione scolastica ha un numero di dipendenti fino a 200.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli artt. 47 e 50 del D.L.vo 81/2008, le parti concordano quanto segue:
  - a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
  - b) Il Dirigente Scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi in cui la disciplina legislativa lo preveda (designazione addetti attività di prevenzione incendi, primo soccorso, medico competente, organizzazione formazione...). In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione.
  - c) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Il Dirigente Scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta.
  - d) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione.
  - e) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione adeguata (art.47, comma 1 lett.g) e non inferiore a quella prevista dall'art. 37, commi 10-11-12, del D.L. 81/08. La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere conforme ai contenuti minimi previsti dal D.Lgs 626/94 e dal D.l. lavoro/sanità del 16/1/97.
  - f) Il rappresentante dei lavoratori partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.L. 81/08.
  - g) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

*Eleonora G. Ferrarini*  
*Eleonora G. Ferrarini*  
*Monti*  
*Roberto*  
*Gary*

- h) Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 del D.L. 81/08, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Il predetto monte ore è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.

#### **Art. 15 – Formazione obbligatoria sulla sicurezza**

1. La formazione obbligatoria viene, di norma, svolta nei mesi di giugno o settembre o in periodi di sospensione delle lezioni.
2. Per il personale ATA le ore di formazione se effettuate al di fuori dell'orario di servizio, sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero.
3. Per il personale docente la formazione viene svolta, di norma all'interno delle ore funzionali (art.29 lettera B) o in orario di servizio libero da lezioni.

#### **Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) firmate dal Dirigente Scolastico vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16.00 del giorno di firma. Per i collaboratori scolastici si provvederà ad inviare una copia cartacea ai plessi solo per l'anno scolastico in corso elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
3. Le comunicazioni che prevedono una modifica dell'organizzazione del lavoro verranno comunicate con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi, quando possibile.

#### **Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

### **PARTE PRIMA – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

#### **CAPO I - NORME GENERALI**

#### **Art. 18 – Fondo per il salario accessorio**

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
  - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
  - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
  - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
  - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
  - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.

## Art. 19 - Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
  - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007  
€ 51.436,73;
  - b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva  
€ 1.167,35;
  - c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa  
€ 4.820,80;
  - d) per gli incarichi specifici del personale ATA  
€ 3.154,48;
  - e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica  
€ 4.158,03;
  - f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti  
€ 2.986,68;
  - g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011  
€ 16.943,84;
  - h) Funzioni miste per il personale ATA  
€ 2.161,27

## CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

### Art. 20 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

### Art. 21 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 32.479,92 pari al 70,00% e per le attività del personale ATA € 13.919,97 pari al 30,00%
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

### Art. 22 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le eventuali risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, saranno ripartiti sulla base delle esigenze del personale in coerenza con il PTOF.

### Art. 23 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
  - a. supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente, fiduciari di plesso, coordinatori di dipartimento, referente orario, referente sicurezza, tutor....): € 16.470,00
  - b. supporto alla didattica (commissioni, flessibilità oraria): € 10.221,50

*Elvira G. Ferrarini*  
*Elvira G. Ferrarini*  
*meanti*  
*Roberto*  
*Zam*

- c. supporto all'organizzazione della didattica (Funzioni Strumentali): € 4.820,80
- d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare: € 5.785,00
- e. valorizzazione del personale docente € 16.943,84
- f. attività d'insegnamento (alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria): € 4.158,03

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione: € 3.675,00
- b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti: € 4.235,00
- c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica: € 9.164,45

#### **Art. 24 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente**

1. La professionalità del personale docente a tempo indeterminato o determinato è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:  
- i compensi erogati al singolo insegnante non potranno essere inferiori a 300,00 euro lordo dipendente, e non superiori a 1.600,00 euro lordo dipendente.

#### **Art. 25 - Conferimento degli incarichi**

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti e agli obiettivi assegnati.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

#### **Art. 26 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

#### **Art. 27 - Riduzione oraria del personale ATA**

1. Ai sensi dell'art. 55 del vigente CCNL, si riconosce il diritto ai collaboratori scolastici che operano nei plessi di Zevio primaria vecchio edificio, Volon, Infanzia di Zevio e Palù, alla riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, che si realizzerà attraverso lo svolgimento di 35 ore nella settimana senza accumulo di ore a recupero viste le difficoltà che tutti gli anni si riscontrano nei periodi estivi.
2. Si evidenzia che, come da CCNL, i collaboratori che operano in questi plessi ma che effettuano un orario settimanale fisso o un part-time non sono destinatari della riduzione di cui al comma precedente.



### CAPO III - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON IL FONDO D'ISTITUTO

#### Art. 28 - Criteri per il personale docente

1. disponibilità accertata del personale coinvolto;
2. requisiti professionali evidenziati e individuati dal Collegio Docenti o dal Dirigente Scolastico;
3. non cumulabilità d'incarichi, per quanto possibile, nella distribuzione delle attività ed incarichi.
4. in caso di assenze superiori a 16 giorni, il compenso verrà erogato in misura proporzionale al servizio prestato;
5. in caso di assenza prolungata il docente rinuncerà all'incarico in quanto subentrerà un altro docente.

#### Art. 29 - Criteri di ripartizione della quota destinata alla flessibilità

1. I criteri di ripartizione della quota destinata alla flessibilità sono:
  - a. Docenti impegnati in più di tre pomeriggi fino al completamento dell'attività didattica;
  - b. Docenti a scavalco su più plessi dell'istituto.
  - c. Docenti della scuola secondaria e della scuola dell'infanzia accompagnatori nelle uscite e/o nei viaggi d'istruzione se effettuano ore eccedenti il proprio orario di servizio. Le insegnanti di scuola primaria recuperano forfettariamente con due ore di programmazione una tantum le eventuali ore eccedenti effettuate nelle uscite e/o viaggi d'istruzione; le uscite sul territorio della scuola primaria verranno recuperate una tantum con 1 ora e fino ad un massimo di due ore di compresenza se vengono effettuate ore eccedenti.
  - d. intensificazione per la presenza di più di 3 PDP (Insegnanti di italiano, matematica, inglese).
  - e. partecipazione ai GLHO per i docenti non di sostegno della scuola dell'infanzia.  
(La scuola primaria è tenuta a svolgerli durante la programmazione settimanale e la scuola secondaria durante i Consigli di classe o i ricevimenti dei genitori).
2. L'accesso ai compensi per la flessibilità è consentito anche al personale con contratto a tempo determinato di almeno cinque mesi continuativo. Solo in tal caso l'importo relativo è proporzionalmente detratto dal compenso forfetario del titolare assente.
3. Ogni lavoratore autocertificherà il proprio diritto alla quota di flessibilità secondo i criteri sopra stabiliti.

#### Art. 30 - Criteri per il personale ATA

Sulla base delle necessità organizzative, si assegnano gli incarichi e le mansioni al personale sulla base dei seguenti criteri:

1. Esperienza maturata nel settore;
2. Titoli culturali/professionali inerenti all'incarico;
3. Capacità relazionali, di comunicazione e mediazione;
4. Capacità organizzativa e di coordinamento;
5. A parità di condizioni deve essere favorita la rotazione del personale;
6. Considerazione delle richieste del personale stesso;

Per gli Assistenti Amministrativi inoltre dovranno essere considerati nei criteri di scelta per gli incarichi i seguenti requisiti specifici:

1. Conoscenza approfondita della normativa e delle procedure inerenti all'incarico;
2. Conoscenza dei software di gestione in uso nella propria area amministrativa.

Giovanna Donatelli - Palestrina - Monte. Elvira G. Sorrentino

## PARTE SECONDA – TRATTAMENTO ECONOMICO

### CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DELL'ISTITUTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE DOCENTE E ATA

#### NORME GENERALI

##### Art. 31 - Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
  - a) Stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
  - b) Stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
  - c) Stanziamenti del Fondo dell'istituzione scolastica annualmente stabiliti dal M.P.I.;
  - d) Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
  - e) Art. 9 – scuola a forte processo immigratorio.
  - f) Funzioni Miste per il personale ATA
  - g) Ore eccedenti

Vedasi tabella illustrativa allegata

#### CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO

##### Art. 32 - Ripartizione del fondo

1. Il D.S.G.A. quantifica le quote del fondo attribuibili a ciascuna categoria del personale. Visti gli obiettivi del PTOF e la necessità del coinvolgimento di tutti gli operatori si stabiliscono, per il "Fondo comune", i seguenti criteri
2. **30,00% PERSONALE ATA 70,00% PERSONALE DOCENTE**
3. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal P.T.O.F.

##### Art. 33- Stanziamenti

1. Se nel corso dell'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano dell'offerta Formativa.

#### CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE DOCENTE ED ATA

**Art. 34** - Il Dirigente Scolastico definisce i trattamenti economici accessori in relazione alle attività effettivamente svolte.

##### Art. 35 - Conferimento incarichi

1. Il Dirigente Scolastico conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento delle attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

##### Art. 36 - Individuazione del personale

1. Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base delle delibere del Collegio Docenti, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.
2. Qualora nell'ambito di un progetto sia prevista esplicitamente anche l'indicazione dei docenti, il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico a tali docenti.

### **Art. 37 - Incarichi specifici del personale ATA**

1. Il dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei criteri fissati nell'art. 29 del presente contratto.

### **Art. 38 - Norme generali**

- a) I Progetti e le Commissioni che hanno sforato nella distribuzione delle ore rispetto a quanto contrattato possono essere retribuiti completamente se non c'è aumento di spesa rispetto al budget assegnato.
- b) Le eventuali commissioni sorte, per un miglior funzionamento del servizio, dopo la firma del Contratto integrativo d'Istituto saranno retribuite compatibilmente alle risorse del Fondo.
- c) Se c'è diversità di nominativi fra nomine iniziali e dichiarazioni personali finali, si tengono in considerazione le dichiarazioni finali.
- d) Chi ha una funzione strumentale non ha diritto ad ore di coordinamento della commissione per argomenti inerenti alla funzione stessa.
- e) Gli importi residui rimarranno in avanzo per il prossimo anno scolastico 2020/2021 senza vincolo di destinazione.

## **PARTE TERZA – NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 39 - Norme relative al corrente anno scolastico**

1. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le disposizioni contemplate dalla normativa vigente.
2. Qualora intervenissero norme o decreti applicativi successivamente alla data di stipula del presente Contratto integrativo si conviene di riconvocare la R.S.U per le eventuali ed opportune modifiche.

#### **Art. 40 – Trasparenza e comunicazione**

1. Copia dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del Fondo d'istituto e ai progetti del PTOF, indicanti le attività ed i relativi compensi, verrà consegnata alle RSU nell'ambito del diritto alla informazione.
2. I dati in oggetto sono forniti nel rispetto della normativa vigente ed esclusivamente per garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto integrativo negoziato.
3. In un rapporto di correttezza e di trasparenza reciproca tra amministrazione, RSU e OOSS, le parti si impegnano ad un utilizzo attento ed esclusivo dei dati, sollevando la dirigenza scolastica da qualsiasi profilo di responsabilità in materia. Per nessun motivo tutti i partecipanti al tavolo delle trattative possono diffondere, comunicare a soggetti esterni od utilizzare in qualunque modo e forma i dati di cui sono venuti a conoscenza, se non per la funzione svolta al tavolo.

#### **Art. 41 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

- Qualora sulla base delle clausole contrattuali, si verificasse uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata il Dirigente ai sensi dell'art.48 comm3, del D.Lgs 165/2001 può sospendere parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
- Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono già state svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

*Elvira G. Lorenzini*  
*Donatella - Irene Ulleri*

**Art. 42 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio**

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Trattamento economico: vedasi tabella allegata



Il giorno 25 novembre 2019 nel locale di presidenza dell'I.C.S. di Zevio

**E' STATA SOTTOSCRITTA**

la presente ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale di Zevio.

PARTE PUBBLICA:  
Il Dirigente Scolastico

PROF.SSA PAOLA UBOLDI

R.S.U.

A.A. DONATELLA ZANINI

DOCENTE MARIELLA CONTI

DOCENTE ELENA GIORGIA FORMIGA

PARTE SINDACALE:  
SINDACATI TERRITORIALI DELLA SCUOLA:

FLC-GIL

FEDERAZIONE CISL- SCUOLA, UNIVERSITA', RICERCA \_\_\_\_\_

SNALS - CONFSAL \_\_\_\_\_

UIL – SCUOLA RUA \_\_\_\_\_

GILDA UNAMS \_\_\_\_\_